



Comune di Berzo Inferiore
PROVINCIA DI BRESCIA

Studio del reticolo idrografico minore del Comune di Berzo Inferiore

Regolamento comunale

D.G.R. 7/7868 del 25/01/02 e s.m.i.

Dott. Ing. Giovanna Sorlini

Vilminore di Scalve, marzo 2012



Sommario

1.	AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI	3
1.1.	Ambito di applicazione	3
1.2.	Finalità ed obiettivi	3
1.3.	Definizioni	3
2.	FASCE DI RISPETTO	5
2.1.	Modalità di misura	5
3.	NORME DI TUTELA	7
3.1.	Opere e attività vietate	7
3.1.1.	<i>Attività vietate lungo i corsi d'acqua</i>	7
3.1.2.	<i>Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto</i>	8
3.2.	Corsi d'acqua coperti e/o tominati	9
4.	OPERE E ATTIVITÀ' CONSENTITE	9
4.1.	Attività soggette ad autorizzazione lungo i corsi d'acqua	10
4.1.1.	<i>Interventi regolamentati: opere di attraversamento aeree</i>	11
4.1.2.	<i>Interventi regolamentati: opere di scarico</i>	12
4.1.3.	<i>Interventi regolamentati: progetti organici di sistemazione idraulica all'interno di aree edificabili previste dal P.G.T.</i>	13
4.2.	Attività soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto	13
4.2.1.	<i>Fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto</i>	14
5.	DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	14
6.	OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	14
7.	RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	15
8.	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	15
9.	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	16
10.	SDEMANIALIZZAZIONI	16



1. AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, steso in seguito al trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore (RIM) come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 e come attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 (e s.m.i.), è relativo a tutti gli interventi da eseguire in fregio al reticolo idrico minore del Comune di Berzo Inferiore.

In particolare, le presenti norme forniscono criteri e indirizzi al Comune di Berzo Inferiore per lo svolgimento dell'attività di polizia idraulica, stabilendo le modalità di misura delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e indicando le attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce del RIM.

Il presente regolamento è da considerarsi integrativo e non sostitutivo delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.

Stante quanto sopra, tutto quanto non risulti espressamente disciplinato dal presente regolamento è da considerarsi ammesso (fatte salve autorizzazioni di natura urbanistica, edilizia e/o ambientale).

1.2. FINALITÀ ED OBIETTIVI

I criteri di riferimento adottati per l'individuazione delle fasce di rispetto e della relativa normativa si ispirano ai contenuti e finalità delle leggi riguardanti la tutela dei corsi d'acqua (R.D. 523 del 1904 e D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999, in particolare) che possono essere così riassunti:

- tutelare la pubblica incolumità;
- mantenere il regime idraulico esistente e garantire che non venga pregiudicata l'efficienza di eventuali opere atte a migliorare le condizioni di deflusso idraulico;
- garantire la possibilità di manutenzione del corso d'acqua e, compatibilmente con l'esistente situazione del territorio, garantire la possibilità di mantenere o di ripristinare la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da adattare con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'applicazione delle presenti norme è, dunque, mirata a garantire un livello di sicurezza adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico-idrogeologico ed a favorire la fruizione e la riqualificazione ambientale delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrografico.

1.3. DEFINIZIONI

ALVEO Porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine.

AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI Essa valuta la compatibilità dell'intervento da eseguire con il buon regime delle acque e verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Essa prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati C e D del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002. Viene rilasciata dall'Autorità Idraulica competente per tutti gli interventi autorizzabili lungo il corso d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto.

CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE Necessaria quando l'intervento (soggetto per tipologia ad autorizzazione) deve essere eseguito su superfici appartenenti al demanio. Ai sensi delle presenti norme, la concessione di occupazione di area demaniale è comprensiva dell'autorizzazione a soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati A e B del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002. Viene rilasciata dall'Autorità Idraulica



competente per tutti gli interventi autorizzabili lungo il corso d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto che comportino occupazione di area demaniale.

CORSO D'ACQUA Comprende sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da sponde, argini, ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro. Si identificano, quindi, corsi d'acqua naturali o seminaturali (fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali.

DEMANIO IDRICO Appartengono al demanio idrico tutte le acque pubbliche, sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 d.P.R. 238/99) e gli alvei demaniali dei corsi d'acqua con le relative pertinenze (art. 822 del C.C.).

DIFESA IDRAULICA Combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati o divagazione dei corsi d'acqua, onde consentire in via ordinaria l'utilizzo in sicurezza del territorio.

FASCE DI RISPETTO DEL DEMANIO IDRICO Aree afferenti al demanio idrico che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento dell'uomo e poste sotto il controllo delle amministrazioni pubbliche competenti.

NULLA OSTA Provvedimento con il quale l'Autorità competente verifica che non vi siano elementi ostativi per svolgere una determinata attività. Ai sensi delle presenti norme il Nulla Osta viene rilasciato per quelle attività autorizzabili che ricadono in fascia di rispetto e non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua (es. pulizia e taglio piante, sfalcio d'erba, ecc...).

PIENA ORDINARIA Livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi.

POLIZIA IDRAULICA Attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

L'esercizio delle attività di polizia idraulica (vigilanza, provvedimenti autorizzativi e concessori, calcolo dei canoni) sul reticolo principale compete alla Regione Lombardia – Sede Territoriale competente per Provincia. Per i tratti di corso d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale di competenza dell'AIPO – Agenzia Interregionale del fiume Po, i provvedimenti autorizzativi sono di competenza dell'AIPO stessa, mentre i provvedimenti concessori e il calcolo dei canoni di polizia idraulica, per gli stessi tratti, sono di competenza della Regione Lombardia. Per il reticolo minore, l'Autorità competente è il Comune (ai sensi dell'Art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000).

RETIKOLO IDROGRAFICO Complesso di corsi d'acqua, sia appartenenti al reticolo minore, che al reticolo principale che al reticolo di bonifica.

RETIKOLO IDRICO MINORE (RIM) Corsi d'acqua non appartenenti al reticolo principale e corsi d'acqua non gestiti da consorzi di bonifica/irrigazione, con alveo morfologicamente evidente, nei quali sia presente o potenzialmente presente acqua in caso di eventi meteorici di rilievo.

RETIKOLO IDRICO PRINCIPALE Corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella D.G.R. 22 Dicembre 1999, n. VI/47310, integrati dagli ulteriori criteri riportati nell'allegato A della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e s.m.i.. L'identificazione del reticolo principale è stata effettuata dalle strutture dell'ex Genio Civile.



SCARICO Qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

SDEMANIALIZZAZIONE Modifica o ridefinizione dei confini e vendita al privato delle aree demaniali, secondo le modalità operative per le procedure di sdemanializzazione previste dalla d.g.r. 14/01/2005, n. 7/20212.

TOMBINATURA Ai sensi delle presenti norme, si assimila a tombinatura qualunque struttura di copertura del corso d'acqua che esuli dalle necessità di attraversamento e qualunque opera di copertura dei corsi d'acqua, indipendentemente dalla tecnica impiegata per realizzarla o termine utilizzato per identificarla (grigliatura, copertura, ecc.). Si ha tombinatura del corso d'acqua quando la lunghezza della copertura è sproporzionata rispetto alle mere necessità di attraversamento e/o quando la destinazione della superficie ricavata con la tombinatura non è finalizzata all'esclusivo attraversamento del corso d'acqua.

2. FASCE DI RISPETTO

Per i corsi d'acqua del reticolo minore e principale sono state individuate le fasce di rispetto soggette alla normativa di polizia idraulica e che costituiscono gli ambiti di applicazione dei canoni di polizia idraulica.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM e del RIP sono riportate in tavola 3 e tavola 4 e, in generale, comprendono le aree di stretta pertinenza fluviale da mantenere a disposizione per consentire l'accesso durante interventi di manutenzione del corso d'acqua e per la realizzazione di interventi di difesa idraulica, le aree soggette ad esondazione, a fenomeni erosivi e a divagazioni d'alveo.


2.1. MODALITÀ DI MISURA

Ad eccezione di alcuni tratti delle fasce di rispetto del reticolo principale che devono essere individuate direttamente dagli elaborati grafici, l'andamento della fascia di rispetto dei corsi d'acqua del RIM dovrà essere determinato in campo, sulla base delle indicazioni riportate nel paragrafo 4.4.1 della relazione generale e dei seguenti disegni schematici rappresentativi delle situazioni presenti sul territorio comunale.

In occasione del singolo intervento autorizzabile, dovrà essere verificato l'effettivo stato dei luoghi per la determinazione della posizione corretta della fascia di rispetto: l'esatto rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nelle tavole di individuazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto.


Si riportano di seguito le situazioni ricorrenti nel territorio comunale:

1. Nel caso di corsi d'acqua tombinati, la fascia di rispetto decorre dal lato esterno del manufatto di tombinatura. A questo proposito, si sottolinea che il Vaso Re risulta in gran parte tombinato.
2. Corso d'acqua con sponde stabili: la fascia di rispetto si traccia dalla sommità della sponda incisa.







3. Nel caso riportato in figura seguente di sponde artificiali con argine a scogliera o muri, la fascia di rispetto si misura a partire dalla sommità del manufatto, a tergo dello stesso.



4. Nel caso, frequente nelle aree montane, di sola protezione al piede mediante scogliera, la fascia di rispetto decorre, comunque, dalla sommità della sponda incisa.



5. Quando, invece, le sponde non sono identificabili in quanto parte integrante del versante, come previsto dall'allegato B della DGR 7/13950/2003, la fascia di rispetto decorre dall'intersezione tra la scarpata e la linea individuata dalla piena ordinaria che deve essere di volta in volta individuata.





3. NORME DI TUTELA

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune, dovranno operare secondo le norme contenute nel presente regolamento fatte salve le altre norme di natura urbanistico edilizia ed ambientale.

Gli uffici tecnici comunali esamineranno i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica e delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene
- ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i vige, in linea generale, il divieto di copertura dei corsi d'acqua e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti entro le fasce di rispetto.

3.1. OPERE E ATTIVITÀ VIETATE

Nella stesura di quanto segue si è tenuto conto delle leggi che disciplinano la materia e in particolare delle norme contenute nel R.D. 523/1904, delle Norme Tecniche di attuazione del PAI, dell'articolo 115 del D.Lgs. 152/06 e delle leggi regionali mirate alla regolamentazione del reticolo minore e principale richiamate nella relazione generale.

3.1.1. *Attività vietate lungo i corsi d'acqua*

Entro l'alveo e sulle sponde e loro difese, sono vietate le seguenti attività:

- a) la realizzazione di nuove edificazioni o ampliamenti di edifici esistenti;
- b) la formazione di opere, fabbricati, manufatti o la modellazione del terreno mediante i quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- c) l'esecuzione di scavi e movimenti di terreno, fatti salvi gli interventi espressamente autorizzati con finalità di miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua o di sistemazione idraulica. Gli scavi e gli eventuali movimenti di terreno legati alla realizzazione di opere di difesa idraulica saranno ammessi limitatamente alla sola durata del cantiere, intendendo così l'obbligo di ripristino delle quote altimetriche originarie al termine dei lavori;
- d) la copertura e/o tombinatura che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- e) la posa di cartelli pubblicitari;
- f) il deposito, anche temporaneo di materiale di qualsiasi genere, compresi i residui vegetali (per evitare l'ostruzione o l'ingombro dei corsi d'acqua), purché non funzionali agli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica dell'alveo;
- g) i nuovi impianti di smaltimento, recupero e raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo;
- h) la realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti;
- i) la realizzazione di opere che impediscano l'accesso ai corsi d'acqua;
- j) il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;
- k) le piantagioni dentro gli alvei, sulle sponde e nelle isole dei corsi d'acqua;
- l) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, o variazioni ed alterazione ai ripari di difesa delle sponde e manufatti attinenti;
- m) la realizzazione di pali per reti tecnologiche o tralicci per qualunque utilizzo;
- n) il posizionamento di strutture o infrastrutture longitudinalmente in alveo (gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno



essere interrato, posizionandole a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, in modo da impedirne il danneggiamento per erosione del corso d'acqua stesso. Inoltre, i tratti d'alveo soggetti ad interventi di questo tipo andranno periodicamente monitorati nonché soggetti ad interventi di manutenzione adeguati;

- o) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti la presenza continuativa di persone o macchinari ad eccezione dei cantieri legati a lavori di sistemazione idraulica;
- p) qualsiasi tipo di recinzioni, comprese quelle amovibili, con esclusione dei casi di manifestazioni temporanee autorizzate (per la sola durata dell'evento e che non siano di pregiudizio per il deflusso delle acque);
- q) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- r) le installazioni, pavimentazioni od interventi atti ad ostacolare i processi di crescita e di attecchimento delle sostanze arboree e arbustive autoctone, al fine di conservare e ricostruire l'ambiente biologico e paesaggistico naturale. Quelle esistenti, a deperimento, non potranno essere rinnovate o sostituite.

3.1.2. Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto non sono consentite:

- a) la realizzazione di nuove edificazioni o ampliamenti di edifici esistenti;
- b) la formazione di opere, fabbricati, manufatti o la modellazione del terreno mediante i quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- c) le modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei) se non finalizzate a progetti di sistemazione idraulica;
- d) la posa di cartelli pubblicitari;
- e) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- f) le opere per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, nonché la realizzazione di impianti di depurazione;
- g) qualsiasi tipo di recinzione od interclusione che possa ostacolare l'accessibilità al corso d'acqua e che possa modificare la dinamica di piena. Le recinzioni in muratura e/o provviste di fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse realizzate con pali amovibili e rete metallica o parapetti in legno o simili, comunque di facile rimozione e che non ostacolano l'accesso al corso d'acqua, sono assimilate alle piantagioni. Per quest'ultimo tipo di recinzioni è consentito il posizionamento a non meno 4.00m dal ciglio di sponda laddove la fascia di rispetto sia fissata in 10.00m e a non meno di 1.50m laddove la fascia di rispetto sia fissata in 4.00m (l'eventuale autorizzazione dovrà specificare la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);
- h) le piantumazioni di alberi, arbusti o siepi, con l'esclusione delle sistemazioni a verde autorizzate;
- i) la realizzazione di pali per reti tecnologiche o tralicci per qualunque utilizzo;
- j) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti la presenza continuativa di persone o macchinari ad eccezione dei cantieri legati a lavori di sistemazione idraulica;
- k) ogni impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso e alle derivazioni;
- l) le installazioni, pavimentazioni od interventi atti ad ostacolare i processi di crescita e di attecchimento delle sostanze arboree e arbustive autoctone, al fine di conservare e ricostruire l'ambiente biologico e paesaggistico naturale. Quelle esistenti, a deperimento, non potranno essere rinnovate o sostituite.



3.2. CORSI D'ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La fascia di rispetto dei tratti tombinati attualmente esistenti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate: sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Nei casi in cui sia ammessa la tombinatura, manufatti di ispezione devono essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica e/o altimetrica tra due tronchi rettilinei ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: *"i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili"*.

Nelle zone di imbocco dei corsi d'acqua intubati dovranno essere previste opere di intercettazione del trasporto flottante e di fondo (elementi filtranti o griglie) con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione. I sistemi tipo griglie filtranti ecc., dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

4. OPERE E ATTIVITÀ CONSENTITE

Sono consentite le attività di seguito elencate, previa autorizzazione o nulla-osta rilasciata dall'autorità idraulica competente per le attività di polizia idraulica. Qualora l'intervento soggetto ad autorizzazione comporti l'occupazione di aree demaniali, è necessario anche il rilascio di concessione di occupazione di area demaniale.

Nei casi non esplicitati nei paragrafi seguenti, si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione, partendo dal presupposto che tutto quanto non risulti espressamente disciplinato dal presente regolamento è da considerarsi, in generale, ammesso (fatte salve autorizzazioni di natura urbanistica, edilizia e/o ambientale e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio).

I decreti e i disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di aree demaniali, da utilizzarsi da parte dell'ente competente sono quelli approvati con D.d.g.13 dicembre 2002 n. 25125 *"Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – d.g.r. n. 7868 del 25 gennaio 2002"*.



4.1. ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti nella normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli del vigente studio geologico, potranno essere realizzate previa autorizzazione (concessione):

- a) **Opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica** (briglie, argini, scogliere, pennelli, ecc.) e **di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso**. Le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), dovranno essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo;
- b) **La formazione di presidi e di opere di difesa delle sponde**. Anche nei casi di rifacimento e di miglioramento dei presidi esistenti, gli argini dovranno essere progettati in modo tale da garantire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione delle biodiversità. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita solo all'interno del centro abitato o dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita attraverso apposito programma di manutenzione;
- c) **Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua** (ad es. la rimozione dei materiali solidi che ostacolano il normale deflusso delle acque e il taglio della vegetazione), delle sponde e delle opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica;
- d) **L'estrazione di ciottoli, ghiaia e sabbia e altri inerti dal letto dei fiumi, torrenti e canali**, salvo ottenimento della concessione presso l'autorità competente al rilascio. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogniqualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- e) Gli interventi necessari per la **manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche** e di interesse pubblico (ad es. la protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento) e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) **La variazione del tracciato dei corsi d'acqua** finalizzata al miglioramento delle condizioni idrauliche e ambientali del territorio interessato. In tal caso il progetto da presentare dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la definizione della nuova fascia di rispetto (il progetto dovrà essere corredato dalle analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali per un tratto significativo a monte e a valle dell'intervento) e si dovrà provvedere all'aggiornamento della situazione catastale;
- g) **La ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, botti sotterranee e simili esistenti** previa dimostrazione che gli interventi non sono tali da pregiudicare la sicurezza e l'efficienza di strutture antropiche a valle e a monte (per i ponti-canali esistenti, fatto salvo che questi siano tutelati ai sensi del d.Lgs. 42/04 o, comunque, individuati come beni storico-architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potranno essere rinnovati a loro deperimento);
- h) Gli interventi volti **alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati** e alla eliminazione dei fattori incompatibili dati da interferenza antropica;
- i) **Gli attraversamenti aerei** per la viabilità (ponti, passerelle pedonali, strade per piste ciclabili) che non comportino una riduzione della sezione dell'alveo;
- j) **Gli attraversamenti aerei dei servizi a cavo flessibile**;



- k) **Gli attraversamenti di manufatti in subalveo** prevedendo adeguata protezione dei manufatti che dovranno essere posizionati a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dall'alveo;
- l) **I sottopassaggi pedonali o carreggiabili** e relative rampe di collegamento, purché sia garantito il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti e garantendo che le opere una volta realizzate non risultino di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica;
- m) **Gli attraversamenti della viabilità in alveo** purché presentino caratteristiche idrauliche e paesistiche compatibili con la presenza del corso d'acqua e purché non alterino la sezione di deflusso o la pendenza del profilo di fondo;
- n) **Le opere di scarico** previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;
- o) **I manufatti di derivazione delle acque superficiali** (salvo ottenimento di concessione provinciale/regionale – LR 26/03);
- p) **Gli interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati e in corrispondenza delle opere di attraversamento** (taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, pulizia dell'alveo a seguito dell'accumulo di materiale solido che ostacola il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento);
- q) **La pulizia dei tratti tominati** con eliminazione del materiale solido e vegetale ostacolante o parzializzante il regolare deflusso delle acque;
- r) **Il mantenimento/manutenzione delle sponde/argini mediante taglio delle ramate** per l'alleggerimento della copertura vegetale al fine di evitare l'ostruzione dell'alveo per crollo e di consentire la formazione di vegetazione spontanea.

4.1.1. *Interventi regolamentati: opere di attraversamento aeree*

Gli attraversamenti in generale, aventi luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino *"Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b"*, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, parziale o integrale, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori, anche in considerazione dell'importanza del corso d'acqua. Il progetto degli attraversamenti con luce inferiore a 6 metri dovrà essere accompagnato da adeguata relazione idrologico-idraulica, attestante che la sezione di deflusso è stata dimensionata per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e con un franco minimo pari a 0.5 volte l'altezza cinetica della corrente, comunque non inferiore a 1 metro, misurato fra l'intradosso della struttura e il livello di massima piena.

In situazioni di non criticità, per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno inferiori ai 100 anni, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È necessario, inoltre, verificare che le opere non comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto.

I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso,
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna,
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che ne riducano la sezione.

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore è vietata la realizzazione di attraversamenti con pile in alveo o sulle sponde.



Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle indicazioni vigenti in materia.

Attraversamenti aerei di servizi a rete

Sono ammessi gli attraversamenti aerei dei servizi a rete a cavo flessibile (elettricità, telefonia, ecc.) purché l'altezza minima dall'alveo del cavo flessibile sia superiore a cinque metri.

È vietata la realizzazione di attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida (per es. ponti-canale per acquedotti, fognature, metanodotti, ecc.) ai fini di preservare gli aspetti paesaggistici dei corsi d'acqua. Possono comunque essere realizzati attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida purché questi siano aggraffati a manufatti esistenti correlati alla viabilità.

4.1.2. Interventi regolamentati: opere di scarico

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua ai sensi del presente regolamento è rilasciata con riguardo solo alla quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare (e mai sostitutiva) all'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dalle competenti autorità.

Fermo restando l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle presenti norme e con le limitazioni previste (compatibilità idraulica con la dinamica del corso d'acqua ricettore), gli scarichi ai soli fini idraulici del presente regolamento sono sempre ammessi previa verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate mediante apposita relazione idrologica e idraulica contenente l'entità dello scarico e la verifica della compatibilità del corpo ricettore.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI che prevede anche l'emanazione di direttiva specifica recante modalità e limiti a cui assoggettare gli scarichi. In attesa dell'emanazione della suddetta direttiva dovrà essere rispettato quanto disposto dal P.R.R.A. (Piano di Risanamento Regionale delle Acque) che fissa i seguenti parametri di accettabilità di portata di scarico:

- 20l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Tali limiti sono riportati anche nella dgr n. 7/13950 e, pur non essendo obbligatori nelle aree montane, possono essere assunti come limiti indicativi.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione di energia, per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua ricettore, dovrà essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche e collocato al di sopra della quota raggiunta dalla piena con tempo di ritorno 100 anni.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini o vasche di laminazione per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche

Riguardo la qualità delle acque scaricate in corso d'acqua superficiale, gli scarichi devono essere autorizzati dalla Provincia ai sensi del dlgs 152/06 secondo quanto indicato dai Regolamenti Regionali 24 marzo 2006 n. 3 *"Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26"* e n. 4 *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52 comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26"*.

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali, industriali, artigianali e commerciali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di



accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità.

4.1.3. *Interventi regolamentati: progetti organici di sistemazione idraulica all'interno di aree edificabili previste dal P.G.T.*

Per le aree edificabili previste dal P.G.T. interessate da corsi d'acqua del reticolo idrico minore con alvei non appartenenti al demanio pubblico dello Stato, è consentito presentare progetti organici di sistemazione idraulica.

In particolare i progetti di sistemazione idraulica potranno prevedere:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

I nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto (ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/06) ed in terra al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. E' comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

I progetti di sistemazione di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

- da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzia le migliori sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio del nuovo corso d'acqua con particolare riferimento all'art. 115 del D.Lgs n. 152/06;
- dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- dalla individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande di autorizzazione secondo quanto disposto dai competenti uffici comunali.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

4.2. ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

All'interno delle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti nella normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli del vigente studio geologico, potranno essere realizzate previa autorizzazione (concessione):

- a) la manutenzione e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili;
- b) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- c) gli interventi di sistemazioni a verde;
- d) la realizzazione di piste ciclabili, della viabilità di campagna, di manufatti tecnici ed opere similari purché la loro realizzazione non comporti un'alterazione del regime idraulico del corso d'acqua e, comunque, salvaguardando una fascia di 1.00m di intangibilità assoluta;



- e) gli interventi sugli edifici esistenti , come meglio specificati nel paragrafo che segue;
- f) le opere complementari alle strutture di attraversamento (ponti, passerelle pedonali, guadi, sottopassi pedonali, ecc.) che non comportino una variazione della dinamica fluviale;
- g) la ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari a rete e relativi impianti, riferite a servizi pubblici quali: fognature, gasdotti, metanodotti, acquedotti, linee elettriche, linee telefoniche, ecc.;
- h) le rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- i) le opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica;
- j) le opere per la derivazione delle acque superficiali;
- k) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- l) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata.

4.2.1. Fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto

Per gli edifici e fabbricati in genere esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico saranno consentite, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa regionale e nazionale e previa autorizzazione, esclusivamente le opere relative a:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definiti dall'art. 27, lettere a), b) e c) della LR 12/05, senza variazione di posizione e forma;
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di mitigazione della vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume;
- interventi che prevedano parziale demolizione con documentato miglioramento delle condizioni idrauliche e/o di accesso per la manutenzione.

Quanto sopra è ammesso laddove l'intervento possa avvenire in condizioni di rischio idraulico accettabile verificato tramite relazione idraulica mirata alla certificazione di compatibilità degli interventi in progetto con le dinamiche del corso d'acqua.

In ogni caso, tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

5. DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

6. OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

1. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto del corso d'acqua devono:



- tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;
 - aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
 - rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;
 - mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.
2. Previa autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e ai manufatti legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.
3. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.
4. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corpo idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

7. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.

Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di concessione idraulica e/o di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo; diversamente la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

8. AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

A seguito della domanda di autorizzazione/concessione il Comune esamina la pratica, verifica la fattibilità delle nuove opere e calcola il canone annuo dovuto. Qualora la documentazione presentata risulti insufficiente l'istruttore può, entro 30 giorni, richiedere un'integrazione.



L'esame della pratica può terminare con un diniego, qualora non sussistano le condizioni per eseguire le nuove opere, oppure, a seguito del pagamento del primo canone annuo, con l'emissione di:

- AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI nel caso le opere non interessino aree demaniali
- AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE nel caso ci sia occupazione di aree demaniali.

I decreti e i disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di aree demaniali, da utilizzarsi da parte dell'ente competente sono quelli approvati con D.d.g.13 dicembre 2002 n. 25125 "*Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – d.g.r. n. 7868 del 25 gennaio 2002*".

9. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

L'allegato C della DGR 9/713 del 2010 "*Canoni Regionali di Polizia Idraulica*" individua la tipologia di manufatti, opere ed attività che, interferenti con il corso d'acqua, richiedono il pagamento dei canoni annuali. Per ciascuna tipologia l'importo è distinto a seconda che l'opera si prefiguri come "Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)" o come "Concessione di aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)".

Per il reticolo idrico principale, i canoni per le autorizzazioni o concessioni sono determinati e introitati da Regione Lombardia; per il reticolo idrico minore, a seguito delle modifiche alla normativa introdotta dalla DGR 8/5774 del 2007, il Comune definisce con delibera di Giunta Comunale, l'entità dei canoni a seconda delle diverse tipologie di opere nonché i tempi e le modalità di pagamento.

I canoni relativi alle autorizzazioni sul reticolo idrico minore, sono correlati alla partecipazione alle spese generali di gestione (amministrativa) e di manutenzione delle aree afferenti al demanio idrico e/o eventuali aggravii di manutenzione delle aree afferenti al demanio idrico conseguenti all'autorizzazione ed agli eventuali benefici derivanti dall'autorizzazione.

La concessione è applicabile solo quando l'alveo è catastalmente individuabile.

10. SDEMANIALIZZAZIONI

Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*", le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 37 non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Laddove possibili, le procedure da seguire nelle istanze di sdemanializzazione delle aree di risulta di alvei dismessi sono quelle riportate nella D.G.R. 14 gennaio 2005, n. 7/20212 "*Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico*".

Dott. Ing. Giovanna Sorlini

Vilminore di Scalve, marzo 2012